

**IMPOSTE DIRETTE**di **STEFANO NATALI****Costi indeducibili e società a ristretta base**

*È legittima, secondo la Cassazione, la presunzione di distribuzione di utili occulti in società a ristretta base partecipativa quando emergono da costi effettivamente sostenuti, ma ritenuti indeducibili.*

La Corte di Cassazione è tornata a esprimersi sulla presunzione di utili da parte di società a ristretta base sociale, affermando che anche i costi ritenuti indeducibili fanno scattare il meccanismo presuntivo. Lo fa con l'ordinanza 24.09.2024, n. 25559 con la quale esamina e accoglie il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate che aveva emesso un accertamento fondato sulla diabolica e ormai nota **presunzione di distribuzione ai soci degli utili occulti in una società costituita da 2 soli soci**. Tali utili emergevano dalla contestazione di costi non debitamente documentati, ritenuti non inerenti e perciò indeducibili.

Secondo la Suprema Corte, avvalorando quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate, **la mancata dimostrazione dell'inerenza dei costi**, peraltro non debitamente documentati, inciderebbe sulla determinazione dell'utile d'impresa, in quanto, non potendo essere dedotti dal reddito, determinerebbero maggiori ricavi e dunque maggiori utili. Questo principio interpretativo non è nuovo nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. nn. 1906/2008, 10679/2022 e 25322/2022), ma non per questo può considerarsi sempre logico e coerente. In particolare, nell'ordinanza citata (così come in precedenti pronunce), i giudici di Piazza Cavour assimilano il concetto di costi fittizi con quello di costi indeducibili, anche se sostenuti dall'impresa.

Nel testo dell'ordinanza, infatti, si rinviene la seguente affermazione: *"Di recente ... questa Corte ha chiarito che anche l'ineducibilità di costi effettivamente sostenuti comporta un inevitabile incremento dell'imponibile e genera un maggior utile, non contabilizzato, al quale non può che applicarsi la presunzione di distribuzione degli utili, in virtù della ristretta compagine sociale"*.

Ebbene, questa affermazione è illogica e contraddittoria. Laddove i costi siano stati effettivamente sostenuti, il fatto che *"per i più variegati motivi"*, come afferma la Cassazione, siano ritenuti indeducibili, non genera affatto quella provvista che fa scatenare il meccanismo presuntivo di distribuzione di utili occulti. Ciò denota **un'assoluta confusione tra reddito imponibile e utile d'esercizio**.

Il reddito imponibile rappresenta una grandezza di natura fiscale che permette di quantificare l'obbligazione tributaria a carico della società, mentre l'utile dell'esercizio rappresenta una grandezza di natura contabile determinata come differenza tra ricavi e costi di competenza (comprensivi anche delle imposte). **Ciò che determina la presunzione di distribuzione degli utili occulti non è il reddito imponibile, bensì l'utile.**

Imputare presuntivamente il reddito imponibile, in luogo dell'utile d'esercizio, comporta un'evidente contraddizione nel ragionamento posto a base della presunzione stessa che presuppone sempre l'esistenza di una provvista occulta che permette di presumere la sua ripartizione tra i soci della società a ristretta base.

In conclusione, **i costi indeducibili** (purché effettivamente sostenuti) **non possono essere ricompresi nell'ambito operativo della presunzione**, in quanto, in primo luogo, non hanno effetto sul risultato d'esercizio (ma solo sull'imponibile); in secondo luogo, non generano provvista per la distribuzione ai soci (il costo ha avuto come contropartita l'uscita finanziaria in favore del fornitore).